



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

## Senato della Repubblica DDL 2284 – Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile

**Proposte di emendamenti del Consiglio Nazionale Forense  
d'intesa con l'Organismo Congressuale Forense e l'Unione delle Camere Civili**

**Sommario:** 1. Premessa. 2. Le proposte di emendamento.

### 1. Premessa.

Va in primo luogo segnalata l'inopportunità di un ennesimo intervento sul codice di procedura civile. Lo stesso Ministro della Giustizia nella *Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2016* ha dichiarato come per ottenere un reale recupero di efficienza del sistema giudiziario occorrano investimenti e interventi di rinnovamento dell'assetto organizzativo piuttosto che nuove riforme dei riti. Più in particolare si segnala l'opportunità (i) di verificare la congruità delle modifiche al rito di cassazione alla luce della recente riforma di cui alla legge n. 197 del 2016 (ii) e di valutare di differire nuovi interventi sul tessuto del codice a momento successivo ad un'organica risistemazione delle regole del processo civile telematico, onde evitare successivi ulteriori interventi di coordinamento.

### 2. Le proposte di emendamento.

#### 1) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), sostituire le parole da "*ampliamento*" a "*modificandone*" con la seguente "*modificarne*".

#### Nota illustrativa

La delega appare generica laddove consente «l'ampliamento della competenza» senza dettare alcun ulteriore criterio al riguardo; si ricorda che l'art. 76 Cost., consente di delegare al Governo la funzione legislativa per oggetti specifici, con



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

determinazione dei principi e dei criteri direttivi. La Corte costituzionale, sul punto, ha già avuto modo di sottolineare che “le norme deleganti debbono essere comunque idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l’attività normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità, né di disposizione talmente generiche ad essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee” (v. Corte Cost. 13 maggio 1987 n. 156).

## Testi a confronto:

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l’impresa e il mercato»;	1) <del>ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone</del> <b>modificarne</b> la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l’impresa e il mercato»;

## 2) Emendamento

All’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), sopprimere le parole da “*che la mancata comparizione*” a “*ai fini del giudizio, e*”.

## Nota illustrativa

La formulazione attuale del criterio direttivo non convince in quanto non produce alcun effetto deflativo concreto; il tentativo di conciliazione obbligatorio ha già dimostrato in passato di non essere di alcuna utilità se operato dal giudice, in quanto il medesimo non viene percepito dalle parti come un conciliatore, ma resta pur sempre un terzo che, avendo potere decisorio, finisce in qualche modo con l’obbligare alla conciliazione e questo a maggior ragione nel caso in cui si prevedano conseguenze negative in caso di rifiuto della proposta conciliativa. Il rischio è di aumentare la percezione di ingiustizia, a fronte di una situazione in cui già tutto il sistema della giustizia civile non gode di buona fama. Ponendosi nella prospettiva degli investitori (quali le imprese, anche straniere) tutto ciò sarebbe estremamente controproducente. Una conciliazione efficace deve lasciare entrambe le parti soddisfatte e certo così non è con una soluzione imposta autoritativamente da un terzo sotto minaccia di sanzioni. Occorre invece incentivare gli istituti conciliativi già esistenti come la mediazione volontaria (che vede l’intervento di un terzo professionista della materia) e la negoziazione assistita (implementando gli sgravi fiscali: è infatti irragionevole che nella negoziazione assistita non vi sia esenzione dall’imposta di registro almeno fino a 50.000 euro come per la mediazione).

## Testi a confronto:



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

<b>Testo originario</b>	<b>Testo risultante dalla modifica proposta</b>
1) valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185- <i>bis</i> del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari;	1) valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185- <i>bis</i> del codice di procedura civile, prevedendo <del>che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo,</del> costituiscano <del>comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio,</del> e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari;

### 3) Emendamento

All'art. 1, comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3)

#### **Nota illustrativa**

La soluzione proposta non convince in quanto i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale sono già di per sé assai ridotti e riguardano materie che presentano oggettivi profili di delicatezza (quali le cause in materia di stato, di responsabilità dei magistrati e quelle relative alle azioni collettive) e di complessità (quali quelle devolute alle sezioni specializzate e quelle in materia societaria e successoria).

Se si considera che nel sistema delineato dal ddl 2284 il rito ordinario viene riservato, dall'art. 1, c. 2, lett. a), n. 5), alle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, mentre alle altre verrebbe applicato il rito semplificato di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), n. 4), risulta evidente il grave difetto di proporzionalità tra il modesto recupero di efficienza derivante dall'ipotizzato snellimento del rito per alcune delle (poche) cause di cui all'art. 50 *bis* c.p.c. (anche considerando che, in particolare in cause oggettivamente complesse, l'estensione della trattazione attraverso l'assegnazione di termini per memorie è verosimilmente ineliminabile) e dall'abbandono della camera di consiglio collegiale, dinanzi alla rilevante caduta in termini di garanzie di effettività rappresentata dall'incertezza circa la possibilità (rimessa alla discrezionalità del giudice) di poter adeguare e integrare, alla luce dell'evoluzione della causa, le ragioni difensive, e dalla perdita del confronto collegiale in camera di consiglio.

Non potendosi poi non rilevare la genericità del criterio che dovrebbe consentire di discernere tra le cause riservate al collegio e quelle da decidersi da parte del giudice monocratico. A tal proposito è appena il caso di ribadire che l'art. 76 Cost., consente di delegare al Governo la funzione legislativa per oggetti specifici, con determinazione dei



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

principi e dei criteri direttivi. La Corte costituzionale, sul punto, ha già avuto modo di sottolineare che “le norme deleganti debbono essere comunque idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l’attività normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità, né di disposizione talmente generiche ad essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee” (v. Corte Cost. 13 maggio 1987 n. 156).

## Testi a confronto

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
3) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;	<del>3) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;</del>

## 4) Emendamento

All’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4): (i) aggiungere dopo la parola “sommario” le seguenti “*di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c.*”; (ii) sostituire le parole da “*procedimenti*” a “*ordinario*”, con le seguenti: “: *delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che a) che l’udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell’udienza; c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell’udienza; d) che all’udienza: 1) l’attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parte un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio; f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario,*”.

## Nota illustrativa:



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

In via preliminare si ribadiscono le perplessità manifestate in occasione dell'audizione del 23.11.2016 in ordine all'opportunità di un ennesimo intervento sulle regole del processo, in particolare considerando che si tratterebbe di un intervento destinato a rivoluzionare l'assetto del giudizio di primo grado.

Si è consapevoli del fatto che il recupero di efficienza del processo civile è una priorità ineludibile e non si intende assumere posizioni pregiudizialmente contrarie ad interventi riformatori.

Tuttavia la ricerca dell'efficienza non deve andare a discapito dell'effettività delle tutele.

Si ritiene così che anzi tutto si imponga una ponderata valutazione di proporzionalità tra i benefici sperati, rappresentati da un'ipotizzata abbreviazione dei tempi del processo, e i costi prevedibili, rappresentati: (i) dall'ennesima modifica, questa volta particolarmente incisiva, delle regole del processo, con tutte le conseguenze in termini di costi per l'adattamento del sistema e di fisiologico aumento del contenzioso sul contenzioso, non potendosi altresì non considerare, sulla scorta dell'esperienza degli ultimi vent'anni, che le riforme delle regole difficilmente assicurano, da sole, il risultato sperato; (ii) dalla generalizzazione di un rito nel quale gli spazi di contraddittorio non sono garantiti ma rimessi alla discrezionalità del giudice e il cui (peraltro scarso) utilizzo nella pratica ha sempre potuto contare sul temperamento rappresentato dalla conversione nel rito ordinario nei casi in cui esso si fosse rivelato incompatibile con la concreta evoluzione del giudizio.

Sull'esito positivo di tale valutazione di proporzionalità si esprimono forti riserve, anche alla luce delle considerazioni che seguono.

Innanzitutto non si condivide la considerazione, che rappresenta una delle ragioni più rilevanti poste a fondamento della prospettata modifica, secondo cui i tempi indotti dall'attuale assetto del processo, in particolare in relazione alle memorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., sarebbero inutilmente dilatati. Appare infatti evidente che è il tempo che intercorre tra un'udienza e l'altra, e cioè i momenti di inattività, ad incidere, irragionevolmente, sulla durata del processo e non certo gli ottanta giorni per il deposito delle memorie attualmente previste a valle della prima udienza di comparizione.

E' agevole poi prevedere che, non mutando le risorse in campo, i tempi del processo non cambierebbero, ma i colli di bottiglia che connotano il processo di primo grado si trasferirebbero automaticamente al rito semplificato e le udienze di discussione verrebbero fissate con gli stessi tempi con i quali attualmente vengono fissate le udienze per la precisazione delle conclusioni.

A ben pensare, poi, la generalizzazione dell'attuale procedimento sommario porta con sé un rilevante rischio, destinato a provocare l'effetto esattamente opposto rispetto a quello di semplificazione auspicato dalla riforma. E' infatti da immaginare un rilevante appesantimento del processo, con deduzioni e richieste inutili e sovrabbondanti, ma formulate, nell'incertezza circa la possibilità di fruire di spazi per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* (rimessi alla discrezionalità del giudice), al fine di tentare di coprire *anticipatamente* ogni possibile sviluppo del giudizio.

Per l'eventualità che la valutazione di proporzionalità di cui si è detto inducesse comunque ad avallare la prospettiva abbracciata dal disegno di legge, si propone l'emendamento in commento, con cui viene mantenuta ferma la struttura dell'attuale procedimento sommario



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

(introduzione con ricorso, fissazione dell'udienza ad opera del giudice, deformalizzazione del procedimento), estendendone l'applicazione – per ragioni di organicità del sistema – anche alle cause attualmente assoggettate al rito del lavoro diverse da quelle in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie e prevedendo un termine comparire di almeno quarantacinque giorni (superiore a quello di almeno trenta giorni previsto per il procedimento sommario, ma dimezzato rispetto a quello del rito ordinario), un termine per la costituzione del convenuto di almeno venti giorni (in luogo di quello di almeno dieci giorni previsto per il sommario), il richiamo delle facoltà esercitabili alla prima udienza secondo l'art. 183, c. 5, c.p.c., la possibilità di fissazione di due brevi termini per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, la possibilità della fissazione di un unico termine (in luogo dei due previsti per il rito ordinario) per le difese finali e una norma volta a regolare la connessione tra cause a rito ordinario e cause a rito semplificato (vedi *infra* n. 5).

## Testi a confronto

<p>4) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;</p>	<p>4) collocare il procedimento sommario di cognizione <b><u>di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c.</u></b>, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione <del>dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro</del>, prevedendo: che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario <b><u>delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che:</u></b> <u>a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine.</u></p>
--	---



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

	<p><u>comunque non superiore a tre mesi;</u></p> <p><u>b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza;</u></p> <p><u>c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza;</u></p> <p><u>d) che all'udienza:</u></p> <p><u>1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto;</u></p> <p><u>2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate;</u></p> <p><u>e) che il giudice, se richiesto:</u></p> <p><u>1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria;</u></p> <p><u>2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio;</u></p> <p><u>f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;</u></p>
--	---

## 5) Emendamento



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

All'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo il n. 4) inserire il seguente numero 4-bis) : *“disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione”.*

## **Nota illustrativa:**

E' opportuna l'introduzione di una nuova disciplina della fattispecie, attesa l'impossibilità di esportare nel contesto normativo riformato le soluzioni attualmente vigenti (artt. 40; ma anche 31 e ss.; 273 ss.; 703-bis c.p.c.)

## **6) Emendamento**

All'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7: sostituire le parole da *“estendere”* a *“altresì”* con la seguente: *“prevedere”* e aggiungere alla fine, dopo la parola *“medesimo”*, le parole *“, riformulando l'art. 281-sexies in considerazione di quanto previsto dall'art. 1 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89”*.

## **Nota illustrativa:**

Il criterio ripete una disposizione già esistente, atteso che l'art. art. 1 *ter* della l. 24 marzo 2001, n. 89 , come modificato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che *«Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281 sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale»*. Si propone, pertanto, il coordinamento delle due discipline attraverso la riconduzione nel codice della disposizione della l. n. 89/2001.

## **Testi a confronto**

<b>Testo originario</b>	<b>Testo a confronto</b>
2) estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa collocazione sistematica degli articoli 281- <i>quinquies</i> e 281- <i>sexies</i> nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190- <i>bis</i> del codice medesimo;	2) <del>estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo</del> <u>altresì <b>prevedere una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-<i>quinquies</i> e 281-<i>sexies</i> nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-<i>bis</i> del codice medesimo, riformulando l'art. 281-<i>sexies</i> in considerazione di quanto previsto dall'art. 1-<i>ter</i> della legge 24 marzo 2001, n. 89;</b></u>





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

## 7) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8.

### Nota illustrativa:

Il criterio contiene uno schema di disciplina corrispondente a quella vigente risultando essenzialmente riprodotto del combinato disposto degli art. 187 c.p.c., commi 1 e 2 e dell'art. 80-bis delle disposizioni attuative al c.p.c.

### Testi a confronto

Testo originario	Testo a confronto
8) prevedere che, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio;	<del>8) prevedere che, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio;</del>

## 8) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9.

### Nota illustrativa:

Il criterio contiene uno schema di disciplina corrispondente a quella vigente limitandosi alla riproduzione di quanto disposto dall'art. 132, comma 2, n. 4).

### Testi a confronto

Testo originario	Testo a confronto
9) prevedere che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;	<del>9) prevedere che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;</del>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

## 9) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, lettera *b*), n. 1 dopo la parola "effettuare" sostituire la parola "anche" con le parole "mediante notificazione";

### Nota illustrativa:

Appare opportuno individuare la forma di comunicazione utilizzabile per la parte contumace in conformità con il disposto dell'art. 292, comma 4 c.p.c. che prescrive per le sentenze la notificazione personale.

Testo originario	Testo a confronto
1) prevedere che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall'appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita, abrogando le disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall'impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;	1) prevedere che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall'appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare <b><u>anche mediante notificazione personale</u></b> nei confronti della parte non costituita, abrogando le disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall'impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;

## 10) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, lettera *b*), sopprimere il numero 2).

### Nota illustrativa

La modifica appare inopportuna, privando il giudizio d'appello dell'importante garanzia della collegialità senza un effettivo beneficio in termini di recupero di efficienza, atteso che non può ragionevolmente ritenersi che sia l'eliminazione della camera di consiglio che consenta un'abbreviazione dei termini del giudizio d'appello.

Ancora una volta torna il tema della valutazione di proporzionalità tra guadagno (di tempo) sperato (consistente nella rinuncia alla camera di consiglio) e costi in termini di effettività della tutela, valutazione che senza dubbio depone per l'inopportunità dell'innovazione.

Si rileva, inoltre, l'esterna genericità della delega atteso che la "complessità giuridica" della controversie non è determinabile a priori e in generale e che "la contenuta rilevanza economico-sociale" non necessariamente corrisponde ad una minore complessità giuridica. A tal proposito è appena il caso di ribadire che l'art. 76 Cost., consente di delegare al Governo la funzione legislativa per oggetti specifici, con determinazione dei



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

principi e dei criteri direttivi. La Corte costituzionale, sul punto, ha già avuto modo di sottolineare che “le norme deleganti debbono essere comunque idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l’attività normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità, né di disposizione talmente generiche ad essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee” (v. Corte Cost. 13 maggio 1987 n. 156).

## Testi a confronto

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
2) individuare le materie relativamente alle quali l’appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;	<del>2) individuare le materie relativamente alle quali l’appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;</del>

## 11) Emendamento

All’articolo 1, comma 2, lettera *b*), n. 4): (i) sostituire le parole “*prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato*” con le parole “*prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato*” (ii) aggiungere dopo le parole “*in forma scritta*” le seguenti: “*con facoltà di replica orale all’udienza*”; (iii) sopprimere le parole da “*prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione*” a “*per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348-bis del codice di procedura civile*”.

## Testi a confronto

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
4) prevedere che l’inammissibilità dell’appello di cui all’articolo 348- <i>bis</i> del codice di procedura civile si applichi anche quando l’appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l’appello sia inammissibile ai sensi dell’articolo 348- <i>bis</i> del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella	4) prevedere che l’inammissibilità dell’appello di cui all’articolo 348- <i>bis</i> del codice di procedura civile si applichi anche quando l’appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione; <del>prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato</del> <u>prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato</u> depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l’appello sia inammissibile ai sensi dell’articolo 348- <i>bis</i> del codice di procedura civile; prevedere che le parti



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

<p>relazione; prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;</p>	<p>possano interloquire, per iscritto <b>con facoltà di replica orale all'udienza</b>, sulle ragioni esposte nella relazione; <del>prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;</del></p>
--	---

Oppure, subordinatamente;

All'articolo 1, comma 2, lettera *b*), n. 4), (i) sopprimere le parole da “*prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione*” a “*per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile*”; (ii) aggiungere dopo le parole “*in forma scritta*” le seguenti: “*con facoltà di replica orale all'udienza*”.

Testi a confronto:

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
4) prevedere che l'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348- <i>bis</i> del codice di procedura civile si applichi anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere	4) prevedere che l'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348- <i>bis</i> del codice di procedura civile si applichi anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

<p>relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;</p>	<p>relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, <u>con facoltà di replica orale all'udienza</u>, sulle ragioni esposte nella relazione; <del>prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-<i>bis</i> del codice di procedura civile; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;</del></p>
--	--

## **Nota illustrativa**

Da condividere è una snella procedimentalizzazione del procedimento *ex* 348-*bis* c.p.c..

Si propone, in considerazione di quanto sopra detto circa l'inopportunità di rinunciare alla collegialità nella decisione dei giudizi d'appello, di sopprimere, nella norma, i riferimenti al *giudice monocratico*.

Qualora la scelta fosse quella di introdurre la decisione ad opera del giudice monocratico, andrebbe comunque espunta la frase "*prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta*": appare infatti opportuno che in ogni caso (e pertanto non solo nelle cause nelle quali la corte d'appello giudica in composizione collegiale) la decisione sull'inammissibilità venga assunta in contraddittorio e pertanto all'esito di



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

apposita udienza, anche per consentire a ciascuna parte di prendere posizione alle deduzioni scritte delle altre parti sull'argomento.

Appare invece un inutile appesantimento prevedere che venga motivata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 348-*bis* c.p.c..

## 12) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, lettera *d*), n. 6.4), sopprimere le parole da “*e idonei*” alla fine.

### Nota illustrativa:

Appare inopportuno prevedere la surrogazione di accertamenti giudiziari da svolgersi in contraddittorio con unilaterali constatazioni ad opera dell'ufficiale giudiziario. Neppure è chiaro quale rimedio la parte interessata avrebbe avverso le determinazioni di quest'ultimo (querela di falso? Specifica opposizione?)

### Testi a confronto

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
6.4) l'istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;	6.4) l'istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo <del>e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la</del> successiva esecuzione;

## 13) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, lettera *d*), dopo il n. 11 introdurre il seguente n. 11 *bis*: *estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge nr. 53/1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato;*

### Nota illustrativa

La previsione consentirebbe un contenimento dei costi della procedura esecutiva nonché una netta accelerazione delle attività.

## 14) Emendamento

All'1, c. 2, lett. *d*), sopprimere n. 12.

### Nota illustrativa



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

Il criterio è riprodotto della disposizione di cui all'art. 615, c. 2, terzo capoverso introdotto con la l. di conversione 30 giugno 2016, n. 119.

## Testi a confronto

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
12) prevedere che, nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione all'esecuzione non sia ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 del codice di procedura civile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;	<del>12) prevedere che, nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione all'esecuzione non sia ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 del codice di procedura civile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;</del>

## 15) Emendamento

All'art. 1, c. 2, lett. e) sopprimere il n. 2.

## Testi a confronto

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;	<del>2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;</del>

## Nota illustrativa:

Il criterio interviene, oltretutto in maniera non armonica, su materia già considerata dall'art. 1, c. 2, lett. a) n. 6 della stessa delega [a tenore del quale «in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modificare le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e individuare i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado»].

Inoltre si sottolinea l'estrema genericità del medesimo che non offre alcuna indicazione al legislatore delegato sull'esercizio della delega e sui suoi obiettivi. E' appena il caso di ricordare, difatti, che l'art. 76 Cost., consente di delegare al Governo la funzione legislativa per oggetti specifici, con determinazione dei principi e dei criteri direttivi. La Corte costituzionale, sul punto, ha già avuto modo di sottolineare che «le norme deleganti debbono essere comunque idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità, né di disposizione talmente generiche ad essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee” (v. Corte Cost. 13 maggio 1987 n. 156).

## 16) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, lettera g), sopprimere le parole “*e della misura quantitativa*”.

### Nota illustrativa:

Appare del tutto inopportuno prevedere dei limiti quantitativi agli atti della parte e del giudice. Di certo il processo civile telematico orienta verso una scelta di razionalità e di sintesi nel montaggio degli atti, tuttavia l'opzione di porre in modo aprioristico delle limitazioni di natura quantitativa appare del tutto incompatibile con la tutela dei diritti delle parti nel giudizio.

### Testi a confronto

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;	g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione <del>e della misura quantitativa</del> degli atti stessi;

## 17) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera g) introdurre la seguente lettera g-bis): “*prevedere: (i) che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;*”

### Nota illustrativa

Si propone di rendere immediatamente trascrivibile il negozio concluso in seguito a negoziazione assistita in deroga alle previsioni generali e, dunque, senza la necessità di dover procedere ad autenticazione delle sottoscrizioni apposte, bastando al fine quella degli avvocati che, a tal fine, dovranno dotarsi di apposita copertura assicurativa. La proposta consente di rendere realmente equipollenti l'accordo in parola e la sentenza rispetto al profilo considerato, consentendo altresì un abbattimento dei costi. L'onere assicurativo imposto agli avvocati fornisce idonea garanzia per le parti.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

## 18) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera g) introdurre la seguente lettera g-ter): *“prevedere: (i) che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;”*

### **Nota illustrativa**

Si propone di rendere immediatamente trascrivibile il negozio concluso in seguito a mediazione condotta con l'assistenza di avvocati, in deroga alle previsioni generali e, dunque, senza la necessità di dover procedere ad autenticazione delle sottoscrizioni apposte, bastando al fine quella degli avvocati che, a tal fine, dovranno dotarsi di apposita copertura assicurativa. La proposta consente di rendere realmente equipollenti l'accordo in parola e la sentenza rispetto al profilo considerato, consentendo altresì un abbattimento dei costi. L'onere assicurativo imposto agli avvocati fornisce idonea garanzia per le parti.

## 19) Emendamento

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera g) introdurre la seguente lettera g-quater): *“provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo: 1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 696 e 696 bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo; 2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco”.*

### **Nota illustrativa:**

L'introduzione del criterio di delega consentirebbe alle parti di acquisire in fase pre-giudiziale utili elementi di fatto e valutativi sui quali fondare futuri tentativi di soluzione stragiudiziale o giudiziale della controversia; inoltre agevolerebbe il giudice nella valutazione prognostica di soluzione della lite di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1.

## 20) Emendamento

All'art. 1, comma 2, lettera h), n. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *«, adottando un*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

*livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'art. 6 del DPCM 24.10.2014»*

## **Nota illustrativa**

L'adozione di un livello di sicurezza non inferiore al secondo garantisce consente di escludere sistemi di identificazione degli utenti ad un solo fattore, ritenuti non sufficienti in ragione delle esigenze di sicurezza del dominio giustizia.

## **Testi a fronte**

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
1) l'adeguamento delle modalità di identificazione e autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;	1) l'adeguamento delle modalità di identificazione e autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale, <u>adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'art. 6 del DPCM 24.10.2014;</u>

## **21) Emendamento**

All'art. 1, comma 2, lettera h), n. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'art. 6 del decreto del ministro della giustizia 21.2.2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;*»

## **Nota illustrativa**

La norma, come formulata, non ha alcun contenuto precettivo, posto che le modalità di deposito sono già previste dalla legge ed, in mancanza di una indicazione su quali ulteriori o alternative modalità di deposito debbano essere implementate, fa sì che la delega sia del tutto generica.

## **Testo a fronte**

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
2) l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;	2) l'individuazione di modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti <u>mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'art. 6 del decreto del ministro della giustizia 21.2.2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della</u>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
	<u>trasmissione</u>

## 22) Emendamento

All'art. 1, comma 2, lettera h), sostituire il n. 3 con il seguente: «3) *la accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2 , lettera d), del decreto del ministro della giustizia 21.2.2011 ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione;*»

### Nota illustrativa

Si è reputato di chiarire il significato della norma, poiché allo stato è già previsto il rilascio automatico della una attestazione di superamento dei controlli automatici in esito ai quali, però, atti e documenti non vengono inseriti nel fascicolo informatico ma sono rimessi all'attenzione della cancelleria per la definitiva accettazione. L'obiettivo della delega dovrebbe essere quello di introdurre l'accettazione automatica nel fascicolo informatico degli atti che rispettano i requisiti formali previsti dalla normativa tecnica.

### Testi a fronte

Testo originario AS 2284	Testo risultante dalla modifica proposta
3) il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo;	<del>3) il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo;</del> la accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2 , lettera d), del decreto del ministro della giustizia 21.2.2011 ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione;

## 23) Emendamento

All'art. 1, comma 2, lettera h), n. 6 sopprimere le parole da "l'irrogazione" a "statistiche";

### Nota illustrativa

È stata eliminata la seconda parte dell'articolo poiché la lesione dell'integrità del



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

contraddittorio potrà trovare eventualmente sanzione nel processo, mentre l'ipotesi di "inattendibilità delle rilevazioni statistiche" appare oscura ed il bene tutelato discutibile e, comunque, diversamente tutelabile.

## **Testo a fronte**

<b>Testo originario AS 2284</b>	<b>Testo risultante dalla modifica proposta</b>
6) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;	6) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; <del>l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle</del> specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;

## **24) Emendamento**

All'art. 1, comma 2, lettera h), sostituire il n. 7 con il seguente: «7) *l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori dal DL;*».

## **Nota illustrativa**

Il processo telematico dovrebbe essere la modalità esclusiva di gestione del processo, con le dovute eccezioni in relazione a documenti ed allegati che non possano essere prodotti in forma di documento informatico. Va quindi promosso il superamento dell'attuale fase di processo ibrido che grava sull'organizzazione degli uffici, rende disfunzionale il processo in cui coesistono atti cartacei ed atti telematici, anche a discapito della trasparenza e della buona amministrazione. Basti osservare che le parti per avere certezza di essere in possesso di tutto il materiale processuale debbono necessariamente accedere sia al fascicolo informatico, sia al fascicolo cartaceo, vanificando in gran parte la dematerializzazione del processo.

## **Testo a fronte**

<b>Testo originario AS 2284</b>	<b>Testo risultante dalla modifica proposta</b>
7) l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri	7) <del>l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri</del>



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

Testo originario AS 2284	Testo risultante dalla modifica proposta
provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;	<del>provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;</del> <u>l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori dal DL;</u>

## 25) Emendamento

All'art. 1, comma 2, lettera h), n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

### Nota illustrativa

La funzionalità che consente di riferirsi ai documenti creando negli atti collegamenti ai documenti che consentano al giudice una più agevole consultazione. Attualmente tale funzionalità è limitata dalla possibilità di creare in un atto collegamenti esclusivamente ai documenti prodotti con l'atto medesimo. Ciò rende impossibile utilizzare tale tecnica nelle difese conclusive, dove sarebbe più utile, si prevede perciò l'introduzione delle innovazioni tecniche necessarie per consentire la creazione di collegamenti ai documenti superando le attuali limitazioni.

### Testo a fronte

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
9) la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi	9) la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
contenute;	contenute, <u>prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;</u>

## 26) Emendamento

All'art. 1, comma 2, lettera h), n. 12 sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

### Nota illustrativa

Nel superamento dell'attuale disciplina del rilascio della copia esecutiva è necessario, nel rispetto della completa informatizzazione del processo, prevedere l'esclusività del rilascio del titolo in forma telematica.

### Testo a fronte

Testo originario AS 2284	Testo risultante dalla modifica proposta
<b>Art. 1, comma 2, lettera h), n. 12</b>	
12) la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, anche telematica, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;	12) la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva <u>anche telematica, esclusivamente con modalità telematiche</u> , riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;

## 27) Emendamento

All'art. 1, comma 2, lettera h), n. 15 sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

### Nota illustrativa

L'attuale software in dotazione ai giudici è carente di funzionalità specifiche che consentano di raccogliere le deduzioni dei difensori o di rammostrare ai testi, quando ciò



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

occorra.

## **Testo a fronte**

<b>Testo originario</b>	<b>Testo risultante dalla modifica proposta</b>
15) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza;	15) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano <u>la partecipazione a distanza all'udienza, la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione a distanza all'udienza;</u>

## **28) Emendamento**

All'art. 1, comma 2, lettera h), n. 22 sopprimere le parole da “, *prevedendo che l'avvocato debba allegare*” a “*o altra più grave sanzione*” e da “*e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale*” alla fine.

## **Nota illustrativa**

Nell'ottica della obbligatorietà della notificazione ex L.53/94 pare necessaria l'abolizione dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine. La disciplina relativa al trasferimento in capo all'avvocato delle operazioni poste in capo all'ufficio postale, peraltro consistenti nella timbratura delle copie con timbro di vidimazione prima dell'inserimento nelle buste, non pare possa essere affidata all'avvocato, né che ciò possa portare a qualsivoglia utilità. Peraltro con l'inutile complicazione che tale trasferimento di funzioni non avrebbe luogo in caso di avvocato che abbia subito sanzioni.

## **Testo a fronte**

<b>Testo originario AS 2284</b>	<b>Testo risultante dalla modifica proposta</b>
22) che, quando il destinatario sia un soggetto diverso da quelli di cui al numero 18), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente effettui la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21	22) che, quando il destinatario sia un soggetto diverso da quelli di cui al numero 18), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente effettui la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

<p>gennaio 1994, n. 53; eliminare la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione; attribuire all'avvocato e al dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che, quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53;</p>	<p><del>gennaio 1994, n. 53; eliminare la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine;, prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione attribuire all'avvocato e al dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che, quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53;</del></p>
---	--

## 29) Emendamento

*All'art. 1, c. 2, sopprimere le lettere i) e l).*

### **Nota illustrativa:**

La materia delle spese e della responsabilità ex art. 96 c.p.c. è già compiutamente regolata nel codice di rito, il criterio direttivo imbriglia irragionevolmente la discrezionalità giudiziale in un settore nel quale la valutazione caso per caso della situazione processuale e del contegno delle parti appare essenziale.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

## Testo a fronte

Testo originario	Testo risultante dalla modifica proposta
<p>i) all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;</p>	<p><del>i) all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;</del></p>
<p>l) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanni, d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo determinato, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio;</p>	<p><del>l) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanni, d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo determinato, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio;</del></p>

### 30) Emendamento:

All'art. 1, comma 3, sostituire le parole “*sentite le competenti Commissioni parlamentari*” con le parole “*sentiti le competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense*”.

### Nota illustrativa



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

La portata dell'intervento legislativo che si propone con la presente delega e il rilevante impatto che esso è destinato ad avere in particolare sull'esercizio della giurisdizione, suggeriscono l'acquisizione del parere anche degli organismi istituzionali apicali della Magistratura e dell'Avvocatura.

## **Testo a fronte**

<b>Testo originario</b>	<b>Testo risultante dalla modifica proposta</b>
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.	3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, <del>sentite le competenti Commissioni parlamentari</del> sentiti le competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.

## **31) Emendamento:**

All'art. 1, comma 3 dopo le parole "*Commissioni parlamentari.*" aggiungere le seguenti "*I decreti di cui al comma 2, lett. h) sono adottati sentita altresì una commissione appositamente costituita presso il Ministero della giustizia, composta da due esperti designati su proposta del Consiglio superiore della magistratura, due esperti designati su proposta del Consiglio nazionale forense e un presidente designato dal Ministro della giustizia.*".

## **Nota illustrativa**

La natura tecnica dei decreti relativi al processo civile telematico induce a ritenere opportuna l'acquisizione del parere dei soggetti indicati.

## **Testo a fronte**

<b>Testo originario</b>	<b>Testo risultante dalla modifica proposta</b>
-------------------------	---



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio Studi*

<p>3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.</p>	<p>3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. <b><u>I decreti di cui al comma 2, lett. h) sono adottati sentita altresì una commissione appositamente istituita con decreto del Ministro della giustizia, composta da due esperti designati su proposta del Consiglio superiore della magistratura, due esperti designati su proposta del Consiglio nazionale forense e un presidente designato dal Ministro della giustizia.</u></b> I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.</p>
---	---